

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua nell'ambito di procedura di V.I.A. mediante pozzo da falda freatica ad uso Produzione Beni e Servizi in Comune di Cavaglià (BI), assentita alla Società A2A AMBIENTE S.p.A. con D.D. n° 1.284 del 29.08.2025. PRAT. 487BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.284 del 29.08.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "A2A Ambiente S.p.A.", (C.F. 01255650168), con sede legale in Via Lamarmora n. 230 - 25124 BRESCIA;

di prendere atto della domanda del 28.10.2022, registrata al protocollo provinciale n. 22.931, regolarizzata il giorno 11.01.2023 al prot. prov. n. 623, con cui il Richiedente ha chiesto, insieme al giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio di un'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e contestuale concessione per la realizzazione di un pozzo in falda freatica incluso nel progetto: "Nuovo impianto di riciclo di materiali plastici, produzione film e sacchetti e modifica Polo Tecnologico, recupero e riciclo plastiche". Fascicolo Provinciale 487BI;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - sottoscritto il 25.07.2025 dal Rappresentante legale del Concessionario;

il disciplinare, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, costituisce parte integrante della presente determinazione;

la concessione viene accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti vigenti e particolarmente delle disposizioni speciali sulle acque sotterranee, di cui al Titolo II del R.D. 11.12.1933 n° 1.775, al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 7, comma 8 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e

ss.mm.ii.;

di assentire ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, la concessione d'acqua pubblica per poter derivare da acquifero superficiale, facente parte del Corpo idrico: "GWB S1 - Pianura Novarese Biellese Vercellese", un quantitativo di 10 l/s massimi - 1,4 l/s medi - corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 45.000 metri cubi ad uso "Produzione Beni e Servizi", presso la sede operativa del richiedente, in Comune di CAVAGLIÀ - Località Gerbido - sul terreno distinto al fg. 27 mapp. 465;

la durata della concessione è di anni 15, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso;

di dare atto che il disciplinare riporta:

- riserve e garanzie da osservarsi (art. 9);
- i casi di cessione e decadenza (art. 12);
- le modalità di versamento del canone regionale (art. 13) (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.409 di Rep. del 25 luglio 2025

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà, il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (ad es: una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà) e darne notizia alla Provincia di Biella, sempre nel termine di 60 giorni dalla variazione della proprietà.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate

negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano STEVANIN